

Codice A1715A

D.D. 23 marzo 2022, n. 234

**Azienda Faunistico-Venatoria "MALVICINO" (AL) - Presa d'atto sostituzione Concessionario.**



**ATTO DD 234/A1715A/2022**

**DEL 23/03/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Azienda Faunistico-Venatoria "MALVICINO" (AL) - Presa d'atto sostituzione Concessionario.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;

vista la determinazione dirigenziale n. 311 del 17.11.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Malvicino" di ettari 896.69.05, ubicata nei Comuni di Malvicino, Spigno Monferrato, Montechiaro e Pareto e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Angelo SASSO, fino al 31.01.2000;

vista la determinazione dirigenziale n. 27 del 23.02.2000 con la quale, a seguito del verbale in data 10.02.2000, Notaio CASSINELLI rep. n. 20270, che ha ricostituito il Consorzio e variato la superficie dell'azienda a causa di disdette e nuove adesioni di proprietari o conduttori, l'azienda è stata rinnovata con una superficie complessiva pari ad ha 978.33.54, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 26.01.2009 con la quale è stata rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Malvicino", a favore del Sig. Angelo SASSO, fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 1186 del 26.01.2009 con la quale è stato autorizzato

l'ampliamento di superficie di ha 11.65.44, a favore dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Malvicino", per una superficie complessiva risultante di ha 989.98.98, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;

vista la determinazione dirigenziale n. 1222 del 16.12.2013 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento di superficie di ha 58.71.60, a favore dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Malvicino" per una superficie complessiva risultante di ha 1048.70.58, ricadenti nei comuni di Malvicino, Spigno Monferrato, Montechiaro e Pareto;

vista la determinazione dirigenziale n. 37 del 29.01.2016 con la quale è stato preso atto della sostituzione del concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Malvicino", ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore della Sig.ra Caterina GRANONE in luogo del Sig. Angelo SASSO, deceduto;

vista la determinazione dirigenziale n. 186 del 29.03.2016 con la quale, è stata autorizzata, all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Malvicino", l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, denominata "La Schiassa" per una superficie di ha 49.12.90, fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 1336 del 20.12.2017 con la quale è stata rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Malvicino", a favore della Sig.ra Caterina GRANONE, fino al 31.01.2027 e, all'interno della suddetta azienda, la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, denominata "La Schiassa" per una superficie di ha 49.12.90, fino al 31.01.2027;

vista l'istanza AOOA1700A, N. Prot. 00032243 del 31/12/2021 integrata in data 23.03.2022 n. prot. 7088, presentata dalla Sig.ra SASSO SARA che chiede di prendere atto della sua nomina a nuovo concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "MALVICINO" in sostituzione della Sig.ra Caterina GRANONE, come da verbale dell'assemblea consortile del 26/12/2021 e dalla nota di accettazione allegata all'istanza;

vista la richiesta d'ufficio alla Prefettura competente di Alessandria PR\_ALUTG\_Ingresso\_0000253\_20220105, relativamente alla quale, nessuna segnalazione di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 è pervenuta a carico di SASSO SARA e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011;

dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 s.m.i.;

ritenuto pertanto, di accogliere l'istanza presentata dal Sig.ra SASSO SARA che chiede di prendere atto della sua nomina a nuovo concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "MALVICINO" in sostituzione della Sig.ra Caterina GRANONE, come da verbale dell'assemblea consortile del 26/12/2021 e dalla nota di accettazione allegata all'istanza;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";

#### *determina*

- di prendere atto della nomina a nuovo concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria "MALVICINO" ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, della Sig.ra SASSO SARA *omissis*, in sostituzione del precedente Concessionario Sig.ra Caterina GRANONE;

- di dare atto che il nuovo Concessionario, Sig.ra SASSO SARA, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali n. 311 del 17.11.1998 e n. 186 del 29.03.2016, rispettivamente di istituzione dell’azienda faunistico-venatoria e di istituzione della zona cani senza facoltà di sparo.

Il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull’attività dell’Azienda faunistico-venatoria denominata "MALVICINO" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell’Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “AZIENDA FAUNISTICO - VENATORIA”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica  
e acquicoltura)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino